

Versione modificata ed integrata con deliberazione 5 aprile 2013, 138/2013/A

SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE
TRA L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS E ANALOGHE
AUTORITÀ DI REGOLAZIONE DEL SETTORE ENERGETICO

L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, in prosieguo denominata AEEG, con sede legale in piazza Cavour 5, Milano, c.f. 97190020152, in persona del Segretario Generale pro-tempore

E

L'Autorità di regolazione del settore energetico....., in prosieguo denominata
REGOLATORE

Di seguito denominate le PARTI

PREMESSA

VISTA la legge 14 novembre 1995 n. 481, istitutiva dell'AEEG;

VISTA la legge 4 giugno 2010 n. 96 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee - Legge comunitaria 2009";

VISTO il Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), art. 45;

VISTE la Direttiva 2009/72/CE relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, art. 38, e la Direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale, art. 42;

VISTO il Regolamento n. 713/2009/CE, che istituisce l'Agenzia Europea per la Cooperazione dei Regolatori dell'Energia (ACER);

VISTO il Trattato che istituisce la Comunità Energetica del Sud-Est Europa ed in particolare l'art. 38 che prevede la creazione "dell'Energy Community Regulatory Board (ECRB)";

VISTI gli atti istitutivi di analoghe autorità di regolazione del settore energetico;

CONSIDERATO che l'AEEG ha funzioni istituzionali di regolazione e vigilanza dei servizi di pubblica utilità nei settori dell'energia elettrica e del gas;

CONSIDERATO che l'AEEG nell'esercizio delle sue funzioni contribuisce all'armonizzazione dei quadri regolatori ed all'integrazione dei mercati energetici internazionali;

CONSIDERATO che analoghe Autorità di regolazione del settore energetico sono altresì coinvolte in attività quali l'armonizzazione delle regole e l'integrazione dei mercati energetici internazionali;

CONSIDERATO che tra le Autorità di regolazione sussiste un reciproco interesse per una collaborazione finalizzata allo sviluppo delle capacità e alla disseminazione di know-how;

CONSIDERATO che la collaborazione tra le PARTI si colloca all'interno di un contesto di stabili relazioni fra associazioni ed organismi istituzionali internazionali quali ad esempio: CEER "Council of European Energy Regulators", MEDREG "Association of the Mediterranean Regulators for Electricity and Gas", ICER "International Confederation of Energy Regulators", IERN "International Energy Regulatory Network";

CONSIDERATO che le Direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE, così come il Regolamento 2009/713/CE, prevedono la cooperazione tra Autorità di regolamentazione nel settore energetico;

CONSIDERATO che la collaborazione fra Autorità di regolazione del settore energetico può essere facilitata da attività di interesse comune, scambi di informazioni e di conoscenze, reciproche consultazioni, attività scientifiche e seminari, scambi di personale e quant'altro ritenuto importante e necessario a favorire l'armonizzazione delle regole e l'integrazione dei mercati.

**TUTTO CIO PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

Art. 1

- 1.1 Il presente Accordo avvia la collaborazione tra le PARTI, finalizzata a promuovere attività di interesse comune, scambi di informazioni e di conoscenze, reciproche consultazioni, attività scientifiche e seminari, scambi di personale e quant'altro ritenuto importante e necessario a favorire l'armonizzazione delle regole e l'integrazione dei mercati.
- 1.2 Il presente Accordo sarà ispirato a criteri di reciprocità.

Art. 2

- 2.1 Le PARTI concordano che con particolare riferimento agli scambi di personale di cui all'articolo 1 comma 1, essi sono disciplinati secondo le modalità ed i termini previsti dall'Allegato 1 al presente accordo di cui è parte integrante e sostanziale.
- 2.2 Le PARTI si riservano di definire e disciplinare congiuntamente le altre attività di interesse comune di cui all'articolo 1 comma 1. In tal caso si provvederà alla stipula di appositi atti aggiuntivi.

Art. 3

3.1 Per facilitare l'attuazione dell'Accordo le Parti designano i seguenti referenti:

Per [REGOLATORE]:

Per AEEG:

3.2 Le Parti si riservano il diritto di sostituire il referente come sopra individuato, dandone tempestiva comunicazione scritta.

Art. 4

4.1 Il presente Accordo è valido per tre anni dal momento della sua sottoscrizione e potrà essere modificato o rinnovato dopo la sua scadenza previo accordo delle Parti.

Art. 5

5.1 In materia di riservatezza dei dati le PARTI si impegnano al rispetto di quanto previsto dalle proprie leggi e regolamenti.

Art. 6

6.1 Le PARTI firmano il presente accordo in duplice copia originale in lingua [.....].

PER AEEG

PER [REGOLATORE]

Il Presidente

Il responsabile delegato

Luogo e data

Luogo e data

SCAMBI DI PERSONALE
TRA L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS E ANALOGHE
AUTORITÀ DI REGOLAZIONE DEL SETTORE ENERGETICO

Art.1

- 1.1 Le proposte di scambio di personale dovranno essere presentate dai referenti delle PARTI individuati nell'Accordo di Collaborazione, e in ogni caso dovranno pervenire con un congruo anticipo rispetto all'inizio effettivo dello scambio.
- 1.2 La proposta di scambio di personale dovrà evidenziare le seguenti informazioni:
 - persone coinvolte;
 - illustrazione dettagliata dei temi e delle attività da trattare/sviluppare;
 - curriculum vitae;
 - data presunta di inizio dello scambio;
 - durata dello scambio.
- 1.3 La durata dello scambio di personale, di norma, non potrà essere inferiore a sei mesi.
- 1.4 I partecipanti allo scambio di personale, di norma, dovranno appartenere alla carriera direttiva (funzionari/quadri, dirigenti) e dovranno possedere una ottima conoscenza della lingua inglese (potrebbe costituire elemento preferenziale la conoscenza della lingua della PARTE ospitante).
- 1.5 Le proposte saranno esaminate dal referente ricevente e saranno accettate/respinte dallo stesso entro 30 giorni dal loro ricevimento.
- 1.6 Il referente ricevente comunicherà entro il termine di cui sopra al referente proponente l'esito della valutazione con parere motivato.

Art. 2

- 2.1 Il personale ospite di entrambe le PARTI è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti interni vigenti nella struttura ospitante e sarà tenuto ad acquisire preventivamente le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute, rilasciando all'uopo apposita dichiarazione.
- 2.2 Le PARTI si impegnano ad assicurare al personale ospite ogni forma di assistenza e facilitazione per l'adempimento delle attività concordate.
- 2.3 Le PARTI cedenti il personale individuato, secondo quanto previsto all'art. 1, si impegnano ad assumere a proprio carico le spese degli spostamenti dalla sede di lavoro di appartenenza alla sede di lavoro ospitante e viceversa unitamente al costo del personale che continua ad essere a carico delle PARTI cedenti.
- 2.4 Le PARTI che ospitano il personale si impegnano ad assumere a proprio carico e sotto la propria responsabilità le spese relative agli spostamenti del personale ospitato effettuate per lo svolgimento delle attività specificamente affidate nell'interesse della PARTE ospitante ed attinenti alla permanenza dell'ospitato.

Art. 3

- 3.1 I partecipanti allo scambio dovranno essere già muniti di assicurazione sanitaria e contro gli infortuni. Tali assicurazioni dovranno essere garantite dalle PARTI di appartenenza.
- 3.2 Le PARTI ospitanti non avranno alcun obbligo di fornire l'assicurazione sanitaria e contro gli infortuni di qualsiasi natura fatta eccezione di quanto specificato all'art. 2, capoverso 4, tuttavia dovranno garantire i danni arrecati a terzi dal personale ospite sullo svolgimento delle attività previste dal presente Accordo, sollevando quindi la Parte di appartenenza da ogni tipo di responsabilità.

Art. 4

- 4.1 Le PARTI si danno atto che la permanenza presso il Paese ospitante potrebbe comportare significativi oneri aggiuntivi che il normale trattamento di trasferta non copre (quali, a titolo esemplificativo, la necessità di alloggio idoneo, maggiori costi telefonici per relazioni professionali e sociali con il Paese d'origine, necessità di acquisire documentazione e quant'altro necessario).
- 4.2 A fronte di quanto sopra ciascuna delle PARTI può valutare di riconoscere all'ospitato o ceduto un contributo mensile forfettario per rimborso spese sino ad un massimo di 1.500,00 (millecinquecento/00) euro, la cui entità effettiva sarà definita caso per caso con oneri a carico dell'Amministrazione ospitante o cedente. Tale importo potrà essere aggiornato dai rappresentanti delegati dalle PARTI sulla base di elementi giustificativi.

Art. 5

- 5.1 Il personale ospitato dovrà predisporre al termine della permanenza una relazione scritta sulle tematiche affrontate finalizzata a fornire un'adeguata informativa ai rispettivi referenti.